



PROVINCIA DI TORINO  
**COMUNE DI BRICHERASIO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23**

Approvato alle ore 20,47 del 27/05/2015

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2015**

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. MERLO Ilario - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. BALLARI Simone - Vice Sindaco	Sì	9. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Sì
3. BIANCIOTTO Aldo - Consigliere	Giust.	10. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
4. DEMARIA Imelda - Assessore	Giust.	11. CARELLA Mauro - Consigliere	Sì
5. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì	12. FALCO Mauro - Consigliere	No
6. MERLO Fulvia - Consigliere	Sì	13. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
7. MORERO Vanessa - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Sindaco Sig. MERLO Ilario

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ZULLO dott. Raffaele

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA la Relazione del Vice Sindaco BALLARI Simone, Assessore al Bilancio;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;*

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); come modificati dal D.L. 06/03/2014, N. 16 che in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

- **669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
- **671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- **672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- **676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- **677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nelle determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con

riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

- **678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
- **681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

DATO ATTO che l'art. 1 commi 682 e 683 della Legge 147/2013, dispone che le aliquote vengano deliberate in conformità con i servizi e costi dei servizi indivisibile del Comune individuati ed indicati analiticamente nel piano finanziario dell'anno di imposizione;

VISTI, in particolare, il comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015):

679. "All'articolo 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: "Per il 2014" sono inserite le seguenti: "e per il 2015";
- b) nel terzo periodo, le parole: "Per lo stesso anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli stessi anni 2014 e 2015";

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

CONSIDERATO che la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 28.07.2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

RICHIAMATO l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che "Il comma 16 dell'art.53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei

*servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, che testualmente recita:

*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Maggio 2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2015, è differito al 30 Luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO:

- che dal 1 Gennaio 2014 l'I.M.U. non si applica più alle abitazioni principali ed assimilate per legge con le relative pertinenze, con l'esclusione di quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze;
- Che il Comune dovrà reperire le risorse di entrata mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali sono rivolte alla parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati nel piano finanziario indiato nella presente deliberazione;

RITENUTO proporre per l'anno 2015 le seguenti aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) alle seguenti fattispecie imponibili:

- Abitazione principale e relative pertinenze come definite ai fini IMU dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011: Aliquota 1,5 per mille;
- Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: Aliquota 1,5 per mille
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.: Aliquota 1,0 per mille;

Acquisito il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 213/2012 nonché dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 da parte dei Responsabili degli uffici competenti;

Dichiarata aperta la trattazione da parte del Sindaco, ottiene la parola il Consigliere di Minoranza Sig. Granata il quale chiede, a proposito dell'affermazione fatta dall'Assessore al Bilancio Sig. Ballari in merito “ai beni merce“, quale sia la cifra minima da lui menzionata;

L'assessore Sig. Ballari risponde "che le unità abitative ancora in proprietà ai costruttori si aggirano tra le 10 e 20 unità, con un introito presunto di € 1000,00";

Ottiene la parola il Consigliere di Minoranza Sig.ra Chiappero e sottolinea "che in Commissione bilancio la maggioranza aveva assicurato che la pressione fiscale non sarebbe aumentata, mentre adesso compare una tassazione, non si tratta di una questione di merito, ma una maggiore pressione c'è, le imprese costruttrici pagano già l'invenduto e non vivono certo in una buona situazione"; quindi evidenzia "in confronto al 2014 il piano finanziario TARI 2015 registra una diminuzione del costo della pubblica illuminazione" e quindi chiede "quali siano le cause e se la convenzione con ENEL abbia già dato dei frutti";

### **Entra in seduta alle ore 20,55 il Consigliere Sig. Falco Mauro**

L'Assessore Sig. Ballari spiega "che la diminuzione è da riferirsi all'extracanone per la manutenzione straordinaria e che una parte non utilizzata nel 2014 è stata portata a residui";

Il Sindaco interviene assicurando "che non appena l'Ente sarà in possesso dei dati, li comunicherà, adesso i risparmi vengono introitati dall'ENEL per finanziare la sostituzione dei punti luce";

Ottiene la parola il consigliere di Minoranza Sig. Granata ed evidenzia che la previsione TASI dell'anno 2014 risulta essere inferiore a quella del 2015 e ne chiede spiegazione;

L'Assessore Ballari risponde "che inizialmente nella previsione di bilancio 2014 era stata sottostimata", quindi prosegue "segnalando che in Via Don Calliero sono stati cambiati i corpi luminosi collocandoli nella stessa posizione, a ridosso delle fronde degli alberi che ne limitano la luminosità";

Il Consigliere di Maggioranza Sig. Marcello risponde "che le fronde degli alberi a dimora nella Via sono state potate negli anni precedenti, ma assicura che si interverrà anche quest'anno";

Terminata l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Il Capogruppo del Gruppo "Più Uniti per Bricherasio", Sig.ra Chiappero Daniela presenta la seguente dichiarazione di voto, come da documento agli atti:

*"Il Gruppo "Più Uniti per Bricherasio" esprimerà voto di astensione in quanto la mancanza di dati sui maggiori introiti per il Comune con l'introduzione dell'aliquota TASI 1,5% anche per gli immobili invenduti e sfitti comporta una reale maggiore pressione tributaria sulle imprese di costruzioni che già sopportano il periodo non proprio florido del settore Edilizia in Italia e non abbiamo quindi gli elementi per valutare il suo reale importo (non ci è stato comunicato l'importo totale di maggiore introito) né il numero di unità abitative interessate";*

Il Capogruppo del Gruppo "Progetto Civico per Bricherasio", Sig. Picotto Giorgio presenta la seguente dichiarazione di voto, come da documento agli atti:

*"Il nostro voto è favorevole, considerato lo sforzo di mantenere inalterate le aliquote verso le famiglie e comunque essendo questa una delle varie delibere che vengono approvate in funzione del bilancio mi riservo una dichiarazione più articolata in fase di votazione dello stesso";*

Sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g, con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 7
Astenuti	n. 4 (Chiappero, Falco, Carella, Granata)
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. zero

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;
  - Aliquota 1,5 per mille – da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai fini IMU dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
  - Aliquota 1,5 per mille – da applicare ai fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - Aliquota 1,0 per mille – da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i.;
- 3) di stabilire l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al precedente punto 2) e per le aree edificabili;
- 4) di determinare per l'anno 2015 la detrazione d'imposta TASI di € 20,00 per ogni figlio di età inferiore a 18 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 5) di determinare nella misura del 30 per cento l'ammontare complessivo della TASI l'importo a carico dell'occupante e nella misura del 70 per cento l'importo a carico del possessore;
- 6) di fissare per l'anno 2015 le scadenze del tributo in n. 2 rate, entro il 16 giugno l'acconto ed il 16 dicembre il saldo con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2015;
- 7) di dare altresì atto che l'imposta in oggetto è da considerarsi "Imposta in autoliquidazione" e che conseguentemente ogni contribuente dovrà procedere autonomamente al calcolo dell'ammontare della TASI;

8) di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelle individuate nella seguente tabella:

<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTO ISCRITTO A BILANCIO 2015 (al netto di entrate correlate)</b>
Illuminazione pubblica e relativa manutenz.	164.200,00
Sgombero neve	15.000,00
Manutenzione ordinaria strade	19.600,00
Manutenzione aree	28.100,00
Servizio cimiteriale	17.810,00
Servizio anagrafe e stato civile	67.100,00
Servizio polizia locale	132.460,00
<b>TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>444.270,00</b>
<b>TOTALE PREVISIONE ENTRATA TASI</b>	<b>143.000,00</b>

9) di dare atto che le aliquote TASI decorrono dal 1 gennaio 2015;

10) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardante la disciplina del tributo TASI si rimanda al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 28/07/2014;

11) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

12) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tale fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Successivamente,

Considerata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

Presenti:	n. 11
Votanti:	n. 11
Astenuti:	n. zero
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. zero

### **DELIBERA**

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del T.U. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

La lettura e l'approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: ZULLO dott. Raffaele

**PARERI DI CONFORMITA'**

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

**TECNICO:** del Responsabile del Servizio Interessato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: REVELLINO Roberto

**FINANZIARIO:** del Responsabile dell'Area Finanziaria:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: Rag. Roberto REVELLINO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/06/2015

Bricherasio, li 19/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_ ai sensi art. 134, comma 3, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li \_\_\_\_\_

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'**

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 04/06/2015 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li 04/06/2015

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 04/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ZULLO dott. Raffaele